C/2024/5548

18.9.2024

**Sintesi della decisione della Commissione**

**del 23 maggio 2024**

**relativa a un procedimento a norma degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

**(Caso AT.40632 — RESTRIZIONI COMMERCIALI IMPOSTE DA MONDELEZ)**

*(notificata con il numero C(2024) 3313 final)*

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(C/2024/5548)

*Il 23 maggio 2024 la Commissione ha adottato la decisione relativa a un procedimento ai sensi degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio* [1]*, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le eventuali sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.*

## INTRODUZIONE

(1) La presente decisione è emessa a norma dell'articolo 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il «trattato») ed è destinata a Mondelēz International, Inc., Mondelez Europe GmbH e Mondelez Middle East & Africa FZE (collettivamente «Mondelēz»). Mondelēz è un'impresa mondiale nel settore alimentare e delle bevande specializzata in snack con sede negli Stati Uniti e che, insieme alle sue controllate, opera in oltre 150 paesi. Mondelēz vende dolciumi a base di cioccolato con marchi diversi (tra cui Milka, Côte d'Or, Toblerone, Cadbury, Marabou, Daim, Mirabell e Suchard) e prodotti di biscotteria con altri marchi (Oreo, Belvita, LU, Prince, Ritz, TUC, Liga, Mikado). Fino al 2015 Mondelēz possedeva una serie di marchi di caffè (HAG, Jacobs, Velours Noir).

(2) In periodi diversi, compresi tra il 18 dicembre 2006 e il 7 marzo 2020, Mondelēz ha limitato il commercio parallelo di vari prodotti di biscotteria, prodotti a base di cioccolato e caffè mediante 22 accordi/pratiche concordate restrittive della concorrenza per oggetto, in violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, e mediante due abusi della sua posizione dominante in taluni mercati nazionali per la vendita di tavolette di cioccolato in violazione dell'articolo 102 TFUE.

## PROCEDURA

(3) La Commissione ha aperto il caso in questione come caso d'ufficio nel 2019. Nel novembre 2019 ha effettuato ispezioni senza preavviso nei locali di Mondelēz in Austria (Vienna), Belgio (Mechelen) e Germania (Brema). La Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale nei confronti di Mondelēz il 28 gennaio 2021.

(4) Nel corso dell'indagine Mondelēz ha manifestato interesse ad avviare discussioni di cooperazione con la Commissione. Il [...] [2] Mondelēz ha presentato una proposta di transazione nell'ambito della procedura di cooperazione.

(5) Il 7 marzo 2024 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti. Il 22 marzo 2024 Mondelez ha risposto alla comunicazione degli addebiti confermando che il documento corrispondeva al contenuto della sua proposta di transazione e che desiderava proseguire la procedura di cooperazione alle condizioni pattuite.

(6) Il 15 maggio 2024 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole.

(7) La Commissione ha adottato la sua decisione il 23 maggio 2024.

[1] GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

[2] «Parti del testo sono state omesse per non svelare informazioni riservate. Le parti in questione sono sostituite da una sintesi non riservata tra parentesi quadre o da [...].»

## FATTI

### Sintesi dell'infrazione

(8) La decisione individua i seguenti tipi principali di restrizioni:

(a) accordi o pratiche concordate che impediscono a taluni distributori e commercianti esclusivi (detti anche «intermediari») di effettuare vendite a clienti al di fuori del territorio in cui hanno acquistato prodotti da Mondelēz; i clienti erano soggetti a restrizioni delle vendite in termini di territorio o di clienti; in un caso un cliente e Mondelēz hanno inoltre convenuto che il cliente avrebbe venduto prodotti destinati all'esportazione al di fuori del suo territorio a prezzi più elevati rispetto a quelli praticati sul mercato interno;

(b) Mondelēz ha interrotto unilateralmente le vendite di tavolette di cioccolato a un cliente al fine di impedirgli di rivenderle in Stati membri nei quali Mondelēz deteneva una posizione dominante;

(c) la decisione di Mondelēz di rimuovere dal mercato dei Paesi Bassi determinate tavolette di cioccolato del marchio Côte d'Or per impedire a un dettagliante olandese di acquistare le tavolette nei Paesi Bassi per rivenderle nei suoi negozi in Belgio, paese in cui Mondelēz applicava prezzi più elevati ai clienti al dettaglio.

### Destinatari e durata

(9) La decisione è destinata a Mondelēz International, Inc. Oltre a Mondelēz International, Inc., anche Mondelez Europe GmbH e Mondelez Middle East & Africa FZE sono state ritenute rispettivamente responsabili in solido con Mondelēz International, Inc. per avere esercitato un'influenza determinante sulle controllate che hanno partecipato direttamente alle infrazioni.

(10) La durata delle infrazioni si è protratta per periodi diversi compresi tra il 18 dicembre 2006 e il 7 marzo 2020.

## AMMENDE

(11) La decisione relativa al presente caso applica gli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende ([3]).

### Importo di base dell'ammenda

(12) Nel fissare le ammende, la Commissione ha tenuto conto del valore delle vendite effettuate da Mondelēz relative ai prodotti di cioccolato, biscotteria o a base di caffè durante l'ultimo esercizio completo di ciascuna infrazione.

(13) La Commissione ha tenuto conto del fatto che il comportamento illecito consisteva in una violazione intenzionale di una norma chiara e fondamentale che vieta di non compartimentare il mercato interno lungo le frontiere nazionali, nonché del fatto che aveva già sanzionato pratiche analoghe in passato. Inoltre, l'infrazione riguarda prodotti che hanno un impatto diretto sui consumatori. Tenuto conto di questi fattori e alla luce delle circostanze specifiche del caso di specie, la percentuale del valore delle vendite da prendere in considerazione è stata fissata al 10 %.

### Diritto di ingresso

(14) Il progetto di decisione non applica un diritto di ingresso.

### Circostanze aggravanti o attenuanti

(15) Non si registrano circostanze aggravanti o attenuanti nel caso di specie.

([3]) GU C 210 del 1.9.2006, pag. 2.

**Moltiplicatore di dissuasione**

(16) Il progetto di decisione comprende un adeguato «moltiplicatore di dissuasione» di 1.1. Ciò è in linea con altre decisioni che riguardano imprese con un fatturato mondiale analogo (circa 30 miliardi di EUR).

**Massimale di fatturato**

(17) L'ammenda non supera il 10 % del fatturato mondiale totale di Mondelēz per ciascuna delle infrazioni.

**Riduzione applicata per la cooperazione**

(18) La decisione conclude che l'ammenda dovrebbe essere ridotta del 15 %. Mondelēz, nella sua proposta di transazione, ha riconosciuto i fatti, la loro qualificazione giuridica e la propria responsabilità per le infrazioni descritte nel progetto di decisione. Mondelēz ha manifestato interesse a cooperare prima dell'adozione della comunicazione degli addebiti. Non viene applicata una riduzione superiore perché Mondelēz ha iniziato a cooperare solo in una fase in cui la Commissione aveva in gran parte completato la sua indagine e stava lavorando alla comunicazione degli addebiti. Mondelēz, inoltre, non ha presentato elementi di prova supplementari tali da apportare un valore aggiunto significativo all'indagine o da ampliare la durata, l'estensione geografica o la definizione del prodotto delle infrazioni e, quindi, in grado di giustificare la concessione di una riduzione più elevata per la cooperazione.

**Conclusioni**

(19) Mondelēz ha violato gli articoli 101 e 102 TFUE commettendo 24 infrazioni diverse, intese a compartimentare il mercato interno dell'UE.

(20) L'importo finale dell'ammenda da infliggere a Mondelēz ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 è pari a 337 522 800 EUR.